

STUDIO NOTARILE FIUMARA - GUIO

00162-Roma Piazza Orazio Marucchi,5

00062 Bracciano Via G.D'Annunzio,24

REPERTORIO N. 1885

RACCOLTA N.1288

DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno ventitre

del mese di dicembre

in Roma in Piazza Orazio Marucchi numero 5, nell'interno 6.

Avanti a me dott. PIETRO GUIO Notaio residente in Bracciano

e iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ro-

ma, Velletri e Civitavecchia,

è presente

- ANCONA CARLA nata a Roma il giorno 11 maggio 1966 e resi-

dente a Roma in Via Cairoli n. 54

(codice fiscale NCN CRL 66E51 H5010).

Io Notaio sono certo dell'identità personale della comparente.

La Signora ANCONA CARLA mi richiede di ricevere il presente

atto e a tal fine, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.

47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e quindi da me Notaio

ammonita sulle sue responsabilità in caso di dichiarazione

mendace,

premette:

- di essere la Vice Presidente della "ASSOCIAZIONE ITALIANA

DI EPIDEMIOLOGIA" senza fini di lucro, con sede in Roma e co-

dice fiscale numero 93014390509, costituita in forza di atto

a rogito Notaio Vincenzo Maienza di Milano del 13 dicembre

1977 Rep.n. 269025, registrato a Milano il 15 dicembre 1977

Firmato digitalmente da PIETRO
GUIO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
ROMA:02126441001

al numero 19082 serie I;

- che con delibera regolarmente approvata dall'assemblea generale dell'associazione è stato approvato un nuovo Statuto associativo al fine di ottemperare a quanto previsto dal d.l. 3 luglio 2017 n. 117 - codice del Terzo Settore;

e di conseguenza dichiara

che il testo attualmente vigente dello Statuto della "ASSOCIAZIONE ITALIANA DI EPIDEMIOLOGIA", approvato con la delibera di cui sopra, è quello che risulta riportato nel documento che la comparente mi consegna e mi richiede di depositare nei miei atti, dichiarando di agire nell'interesse della suddetta Associazione, autorizzandomi a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta.

Io Notaio ricevo, pertanto, tale documento riportante il testo attuale dello Statuto associativo, che non presenta postille, abrasioni, correzioni o altri vizi evidenti e si compone di numero 16 (sedici) articoli scritti su fogli 7 (sette) e che firmato dalla comparente e da me Notaio viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Le spese del presente atto conseguenti e dipendenti tutte sono a carico dell'Associazione.

La comparente ha dispensato me Notaio dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me datane alla comparente che a

seguito di mia domanda lo ha dichiarato in tutto conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con me Notaio essendo le ore dodici e venti.

minuti. Scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia e in parte a mano da me Notaio su un foglio per pagine intere due oltre la presente sin qui.

F.TO CARLA ANCONA

F.TO PIETRO GUIISO, NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO A TERMINI DI LEGGE.

DALLO STUDIO, 27 DICEMBRE 2022

Registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma 3 Atti Pubblici

il 27 dicembre 2022 al n. 29854 serie 1T

Esatti Euro: 200,00

STATUTO

Art. 1) Denominazione e Sede

L'Associazione è denominata Associazione Italiana di Epidemiologia E.T.S.

L'Associazione ha sede in Comune di Roma.

La variazione dell'indirizzo all'interno del Comune non costituisce modificazione dello statuto ed è di competenza del Consiglio Direttivo.

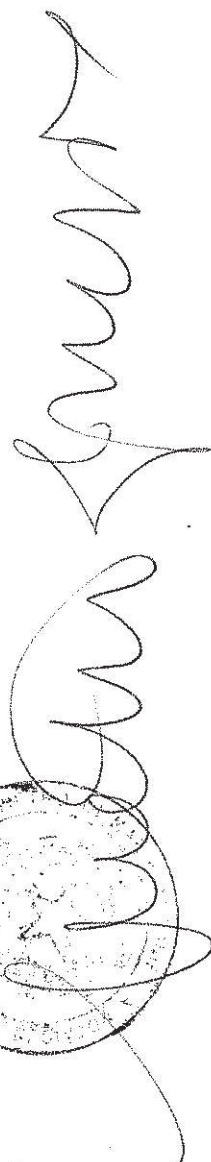
Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali:

- 1) facilitare la comunicazione e il collegamento tra quanti/e sono impegnati/e nella ricerca epidemiologica;
- 2) contribuire allo sviluppo delle conoscenze epidemiologiche e alla loro applicazione e diffusione;
- 3) stabilire e mantenere i rapporti con istituzioni italiane e straniere interessate ai problemi epidemiologici;
- 4) promuovere lo sviluppo dell'epidemiologia nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- 5) promuovere la circolazione di informazioni attinenti alla disciplina epidemiologica e l'attività scientifica dell'Associazione tramite diversi mezzi di informazione, compresi riviste e social media ed il proprio sito web.

Dette finalità sono perseguite mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, tra quelle previste dalle seguenti lettere dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- b) - interventi e prestazioni sanitarie;
- d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di

A large, stylized handwritten signature in black ink is written vertically on the right side of the page. Below the signature is a circular stamp, likely an official seal or registration mark, which is partially obscured by the signature and other markings.

Carla Onore

interesse generale previste dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può inoltre esercitare attività diverse, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del codice del terzo settore.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3) Associati/e

Il termine associati/e indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati/e i fondatori/le fondatrici dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Gli associati/le associate hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati/le associate sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun(a) associato/a ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati e delle associate, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 4) Volontari/ie

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari/ie.

Sono volontari/ie coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

Art. 5) Ammissione degli associati/delle associate

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni.

Qualora, entro il detto termine di 60 (sessanta) giorni, il Consiglio Direttivo non si sia pronunciato, la domanda di ammissione si ritiene accolta.

In esito all'ammissione il/la richiedente è iscritto/a nel libro degli associati e delle associate.

Il/la richiedente al(la) quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Recesso ed esclusione

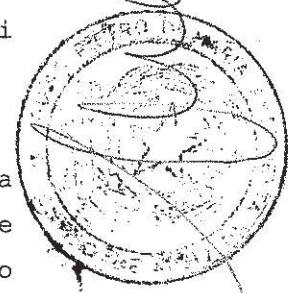
La qualifica di associato/a è a tempo indeterminato, ma l'associato/a può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il/la recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato/a che sia venuto/a meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun(a) associato/a può essere escluso/a con deliberazione motivata

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Luca Enrico

del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato/a può essere riammesso/a.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati e delle associate;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il/la Presidente;
- d) l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti, ove obbligatorio per legge.

Art. 8) Assemblea degli associati e delle associate

A) Funzioni

L'assemblea degli associati e delle associate:

- nomina e revoca il/la Presidente, il/la Vicepresidente e tutti i/le restanti componenti del Consiglio Direttivo, i/le componenti dell'Organo di controllo e il/la Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quest'ultimo quando obbligatorio per legge;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei confronti dei loro componenti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato/a;
- delibera sulla formazione di gruppi di lavoro e sulla loro attività, determinandone le competenze e verificandone la compatibilità con gli scopi associativi;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura

dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati/e aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato/a a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato/a nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

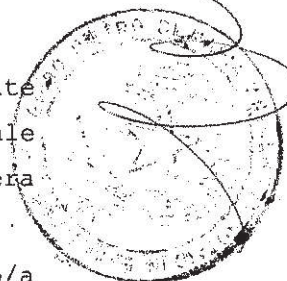
C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati/ le associate iscritti/e da almeno 60 (sessanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato/a.

Ciascun(a) associato/a esprime un solo voto. All'associato/a che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi/sue associati/e con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun(a) associato/a può farsi rappresentare in assemblea da altro/a associato/a mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un(a) associato/a può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati/e.

Il voto si esercita in modo palese, a eccezione del voto per l'elezione del(la) Presidente, del(la) Vicepresidente e dei/delle restanti componenti del Consiglio Direttivo, che invece si esercita in modo segreto.



Carla Quaresima

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal(la) Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal(la) componente più anziano/a in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato/a indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un(a) Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il/la Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato/a; il/la Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti/e, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati e delle associate partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al(la) Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli/delle intervenuti/e non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al(la) verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti/e gli/le intervenuti/e di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea - anche quando è chiamata a deliberare sulle modifiche dello Statuto - in prima convocazione è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati e delle associate aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai/dalle presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai/dalle presenti, qualunque sia il numero degli associati e delle associate intervenuti/e.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati/delle associate.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i/le componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione e amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati e delle associate;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati/delle associate;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre e proporre regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Circular stamp]

Carlo

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati/delle associate;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Consiglio ha l'obbligo, volto al perseguimento degli scopi dell'Associazione, di organizzare almeno un convegno scientifico all'anno.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di nove membri: il/la Presidente, il/la Vicepresidente - che ha anche funzione di Tesoriere/a - e da sette consiglieri/e. Tutti i componenti il Consiglio Direttivo devono essere scelti tra le persone fisiche associate.

Trascorsi due esercizi, termine che si intende scaduto all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del secondo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata:

- il/la Presidente e i/le sette consiglieri/e scadono dalla carica e lasciano il Consiglio Direttivo;
- il/la Vicepresidente diviene Presidente del Consiglio Direttivo per i successivi due esercizi.

Una volta scaduti dalla carica, i membri del Consiglio Direttivo non sono rieleggibili per i due esercizi successivi all'ultimo in cui hanno fatto parte del Consiglio Direttivo.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Se il/la Presidente venga a mancare prima del termine di scadenza della carica gli subentra il/la Vicepresidente.

Se il/la Vicepresidente venga a mancare prima del termine di scadenza della carica gli subentra quello dei sette consiglieri - diversi dal/la Presidente e dal/la Vicepresidente - eletto con il maggior numero di voti.

Se uno dei sette consiglieri - diversi dal/la Presidente e dal/la Vicepresidente - venga a mancare prima del termine di scadenza della carica gli subentra la persona che in sede di elezione del Consiglio Direttivo è risultata essere quella che, tra i/le candidati/e non eletti/e, ha ricevuto il maggior numero di voti; in mancanza di questi il posto rimane vacante.

Se prima del termine naturale di scadenza di due esercizi, vengano a mancare cinque Consiglieri su nove, senza che si riesca a sostituirli, il Consiglio si considera automaticamente decaduto.

La carica di consigliere è gratuita.

Non può ricoprire cariche sociali chi abbia subito condanne passate in giudicato relative a attività dell'associazione.

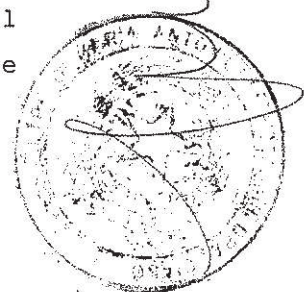
C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Carle On Line

casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i/le componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i/le componenti l'Organo di Controllo siano stati/e informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del/la Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al(la) Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli/delle intervenuti/e non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al(la) verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti/e gli/le intervenuti/e di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il/la verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I/le componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti/e a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

Ciascun(a) consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I/le componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I/le componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati/delle associate e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il/La Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e presiede il Consiglio Direttivo curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il/la Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11) Organo di Controllo

A) Funzioni

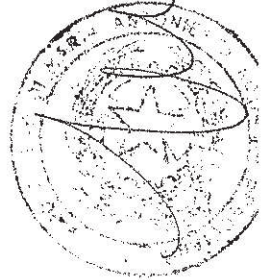
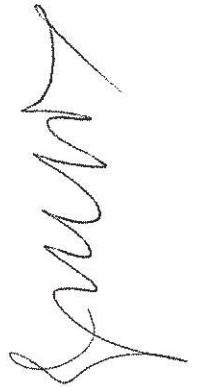
Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I/le componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.



2011-10-10

I/le componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

Ai/alle componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12 Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 Patrimonio dell'Associazione

A) *Composizione*

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili e immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati/e e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finchè questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, nè pretenderne la quota in caso di recesso.

B) *Funzione*

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di

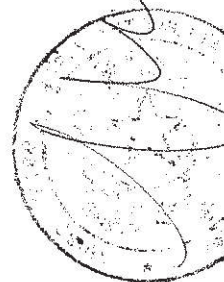
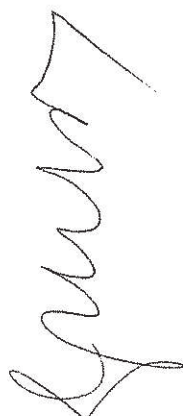
associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci/e, associati/e o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art. 14) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.



Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati e delle associate per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal(la) Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli/alle associati/e.

Art.15 Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Art. 16 Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme del codice civile e del codice del Terzo Settore.

Luca Anzani
Luca Anzani

